

Nuova legge sulla privacy, cosa cambia per le aziende agricole

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Ue 2016/679 sulla privacy che interessa anche i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che nell'esercizio dell'attività imprenditoriale – e nella qualità di titolari - trattano dati personali (di persone fisiche). In particolare si introducono regole più chiare e semplici in materia di informativa e consenso, puntando a garantire maggiori tutele per i cittadini in maniera omogenea in tutta l'Unione, sebbene ogni Stato possa integrare i contenuti del regolamento. In Italia questo ruolo sarà ancora gestito dal Garante della Privacy. Vediamo quali sono le novità. I casi più frequenti di trattamento dati in azienda Un esempio è il Trattamento dei dati personali dei dipendenti e dei collaboratori (anche stagionali o occasionali) a cui sono richiesti i seguenti dati: cognome e nome – indirizzo – codice fiscale – data e luogo di nascita – telefono ed altri dati per gli adempimenti fiscali ed INPS; Ma le nuove regole si applicano anche al Trattamento dei dati personali per i fornitori a cui sono richiesti i seguenti dati: ragione sociale o cognome e nome – indirizzo – codice fiscale – telefono – partita IVA – ed altri previsti dagli adempimenti fiscali. E molte aziende agricole svolgono anche attività di Trattamento dei dati personali dei clienti a cui sono richiesti i seguenti dati: ragione sociale o cognome e nome – indirizzo – codice fiscale – partita IVA – telefono e altri dati per gli adempimenti fiscali, e nel caso di agriturismo per gli adempimenti derivanti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Cosa prevede il nuovo regolamento Vengono stabiliti nuovi limiti al trattamento automatizzato dei dati personali e criteri rigorosi per il trasferimento dei dati al di fuori dell'UE. Entra in vigore l'obbligo di segnalazione per i casi di violazione dei dati personali (data breach). Significativi cambiamenti riguardano l'informativa ed il consenso. L'informativa va resa in forma concisa, trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro; le informazioni saranno fornite per iscritto o con altri mezzi (anche in formato elettronico) e, se richiesto dall'interessato, è fornita anche oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato. Per quanto attiene il consenso, è valida qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile con la quale l'interessato accetta, con dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. Viene esclusa ogni forma di consenso tacito oppure raccolto attraverso la presentazione di opzioni già selezionate. Il consenso potrà essere revocato in ogni momento. Il trattamento effettuato fino a quel momento dal titolare sulla base del consenso rimane comunque legittimo. Viene introdotto il cosiddetto «diritto all'oblio»: il diritto da parte di un interessato ad ottenere la cancellazione dei propri dati personali, anche on line, da parte del titolare del trattamento, qualora ricorrano alcune condizioni previste dal Regolamento: i dati sono trattati solo sulla base del consenso; se i dati non sono più necessari per gli scopi rispetto ai quali sono stati raccolti; se i dati sono trattati illecitamente; oppure se l'interessato si oppone legittimamente al loro trattamento. Il diritto all'oblio può essere limitato solo in alcuni casi specifici: per esempio, per garantire l'esercizio della libertà di espressione o il diritto alla difesa in sede giudiziaria; per tutelare un interesse generale (ad esempio, la salute pubblica); oppure quando i dati, resi anonimi, sono necessari per la ricerca storica o per finalità statistiche o scientifiche. Il nuovo regolamento introduce la portabilità dei dati per favorire una maggiore fluidità del mercato digitale. Tra le possibilità che il regolamento permette c'è il trasferimento dei dati da un titolare del

ed i messaggi salvati, salvaguardando il diritto di essere totalmente dimenticato da chi ha raccolto i dati inizialmente. Più garanzie per i minori: i fornitori di servizi Internet ed i social media, dovranno richiedere il consenso ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale per trattare i dati personali dei minori di 16 anni. Saranno necessarie valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati, o Privacy Impact Assessment in caso di trattamenti rischiosi e verifiche preliminari per diverse circostanze da parte del Garante. Si supera, peraltro, la prassi di notificazione all'autorità, con notevole semplificazione per le attività d'impresa plurinazionali. Il Data Protection Officer, abbreviato in DPO (tradotto Responsabile della Protezione dei Dati), rappresenta una nuova figura nel panorama italiano che verrà introdotta dal nuovo Regolamento UE 679. Con il nuovo Regolamento, imprese ed enti avranno più responsabilità, ma potranno beneficiare di semplificazioni ed in caso di inosservanza delle regole saranno previste sanzioni, anche elevate. È importante studiare tempestivamente l'impatto dell'applicazione del nuovo Regolamento sulla propria realtà lavorativa. [Leggi il nuovo regolamento completo.](#)